



| Data: 18 OTT. 2006

| Protocollo: 599961/50.00.12

| Allegati:

Oggetto: Linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa relativa al personale della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa. Articolo 9 del CCNL 3.11.2005..

Ai Sigg. Direttori Generali
delle UU.LL.SS.SS.
e delle Aziende Ospedaliere
del Veneto

LORO SEDI

Al Signor Direttore Generale
dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle
Venezie

LEGNARO (PD)

Al Signor Direttore
Generale dell'ARPAV

PADOVA

Al Signor Commissario Straordinario
dell'Istituto Oncologico Veneto

PADOVA

e, p.c. Ai Sigg. Presidenti dei
Collegi Sindacali
delle UU.LL.SS.SS.
e delle Aziende Ospedaliere
del Veneto

LORO SEDI

Al Signor Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti
dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle
Venezie

LEGNARO (PD)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Al Signor Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti
dell'ARPAV

PADOVA

Al Signor Presidente
del Collegio Sindacale
dell'Istituto Oncologico Veneto

PADOVA

Con deliberazione n. 2464 del 1 agosto 2006 (trasmessa a codeste aziende ed enti con nota prot. n. 525272/50.00.12 del 13 settembre 2006), la Giunta Regionale ha approvato i protocolli d'intesa sottoscritti l'1 giugno 2006 dall'Assessore alle Politiche Sanitarie e dalle rappresentanze regionali della maggior parte delle OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, riguardanti il sistema delle relazioni sindacali regionali, le linee di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa in ordine alle materie di cui all'articolo 9 dei CC.CC.NN.LL, stipulati il 3.11.2005, e taluni altri aspetti contrattuali che si è ritenuto necessitassero di una omogeneità interpretativa sul territorio regionale.

Con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale ha demandato alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale il compito di fornire a codeste aziende ed enti, per le parti che li riguardano, i conseguenti indirizzi applicativi.

Peraltro, attesa la sostanziale definizione delle citate linee di indirizzo all'interno dei protocolli d'intesa Regione-OO.SS., ci si limiterà a fornire precisazioni e criteri attuativi su alcuni punti, fermo restando che per le parti non richiamate, si dovrà far riferimento a quanto previsto dai protocolli stessi.

Si individuano, di seguito, i paragrafi degli accordi oggetto di precisazioni.

Parte Seconda



Lettera C) metodologie di utilizzo di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica (Art. 54, comma 2, primo alinea del CCNL della dirigenza medica e veterinaria e articolo 49, comma 2, primo e secondo alinea della dirigenza SPTA).

Lettera D) modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (Articolo 53 dei CC.CC.NN.LL. delle due aree, stipulati l'8.06.2000).

I protocolli individuano puntualmente, sulla base delle disposizioni contrattuali in materia, i presupposti e le modalità a cui tutte le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale dovranno attenersi per l'incremento dei fondi.

Si sottolinea, in particolare, che ai sensi degli anzidetti protocolli, tutte le aziende ed enti, prima di procedere all'adozione dei provvedimenti di incremento dei fondi secondo quanto stabilito nelle lettere in questione, dovranno effettuare la preventiva comunicazione delle relative ipotesi alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale, la quale provvederà a specifica valutazione, che verrà resa nota entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse ipotesi.

Si evidenzia, inoltre, come la prevista certificazione dell'entità dei fondi contrattuali al 1 gennaio di ogni anno per il successivo invio alla Conferenza Permanente abbia carattere generale e non riguardi solo le predette fattispecie. Questa Segreteria segnalerà alle SS.LL. eventuali difformità tra le modalità e i criteri di determinazione dei fondi e le previsioni dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e dei protocolli d'intesa.

Lettera G) criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica(Omissis).

La lettera in esame prevede, tra l'altro, che le aziende sanitarie realizzino, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei protocolli, una puntuale mappatura dei servizi di guardia, dei servizi di pronta disponibilità e dei connessi bisogni assistenziali.

Considerato, peraltro, che la delibera di recepimento dei protocolli è stata formalmente trasmessa in data 1 settembre 2006, le Aziende potranno assolvere al predetto adempimento entro il **31 ottobre 2006**. Si sottolinea che dovrà essere fornito l'elenco analitico di tutti i servizi di guardia e di pronta disponibilità attivati, distinguendo tra i servizi prestati dal personale medico e veterinario da un lato e dal personale della dirigenza sanitaria non medica dall'altro. In particolare, andranno evidenziati i turni di pronta disponibilità sostitutivi ed integrativi della guardia, per la cui individuazione, fermo restando quanto previsto negli allegati 2 ai CC.CC.NN.LL. del 3.11.2005, si seguiranno i



criteri indicati nei protocolli d'intesa. L'elenco dovrà essere corredato da una relazione complessiva che evidenzia l'interrelazione tra tali servizi e i bisogni assistenziali che vengono assicurati.

Si evidenzia, inoltre, che il numero di posti letto indicati dalla DGR 4119 del 19.07.1991, da prendere a riferimento per i servizi di guardia, va inteso, come peraltro esplicitamente affermato, quale fissazione di un limite massimo e non già come obbligo di raggiungere tale limite. Le possibili riduzioni da definire in sede di contrattazione integrativa riguardano quindi il numero di posti letto effettivamente presi a riferimento per i singoli servizi di guardia, anche se già previsti in numero inferiore rispetto a quelli indicati nella D.G.R. 4119/91.

Per quanto concerne l'istituto dell'acquisto di prestazioni di cui all'articolo 55, comma 2 dei CC.CC.NN.LL. 8.06.2000 e s.m. e i., si sottolinea come lo stesso possa essere attivato solo in presenza delle condizioni indicate nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e nei protocolli d'intesa.

Va altresì ricordato che secondo quanto stabilito dagli stessi protocolli, dal 1 agosto 2006, data di adozione della D.G.R. 2464/2006, trovano conclusione le applicazioni dell'istituto prorogate in attesa del confronto in materia, di cui agli articoli 9 dei CC.CC.NN.LL. 3.11.2005.

Ciò premesso, i protocolli hanno previsto la necessità di individuare un modello che consenta di ricondurre la spesa per le prestazioni delle singole aziende verso la media regionale. A tal fine si è convenuto di utilizzare come parametro (al quale si deve assestare, entro il 31.12.2008, la spesa regionale e di singola azienda) il costo totale della dirigenza medica e veterinaria per residente.

Al riguardo, si è ora definito un modello applicativo che, partendo dalle disposizioni contenute nei protocolli, consente di pervenire nel triennio 2006-2008 ad una omogeneizzazione nell'applicazione dell'istituto.

Tale modello e la conseguente ripartizione delle risorse spendibili da ciascuna azienda sono analiticamente evidenziati nella tabella allegata.

Per raggiungere il previsto assestamento entro il termine del 31.12.2008, considerando l'imminente conclusione del corrente anno, si è ritenuto opportuno scaglionare come segue gli effetti della ripartizione tra le aziende:

2006: 10%
2007: 40%
2008: 50%.



Le Aziende che nel 2005 hanno sostenuto una spesa superiore rispetto a quella indicata nella predetta tabella dovranno definire un piano di rientro coerente con i nuovi limiti di spesa e lo scaglionamento di cui sopra. Il piano andrà inserito nel progetto per l'utilizzo dell'istituto in questione, che dovrà essere formulato da ogni azienda. Il termine per la presentazione del progetto a questa Segreteria, che i protocolli avevano indicato per la fine del mese di settembre, potrà essere prorogato al 31 ottobre, in considerazione della data di adozione della presente nota.

Nella valutazione dei progetti la Segreteria Regionale Sanità e Sociale, nel tener conto della dinamicità della spesa, assicurerà, comunque, la disponibilità, a livello regionale, e per ciascun anno, di tutte le risorse complessivamente utilizzate dalle aziende sanitarie nel 2005.

Nessun incremento di spesa, rispetto a quella sostenuta nel 2005, potrà essere disposto in carenza della predetta valutazione.

Incremento fondi di risultato ex art. 56, comma 2 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria e dell'articolo 51, comma 2 del CCNL della dirigenza SPTA

Nel richiamare e confermare integralmente quanto previsto dai protocolli d'intesa, si sottolinea come nessun incremento dei fondi di risultato, in applicazione delle clausole contrattuali in rubrica, potrà essere disposto dalle aziende sanitarie che negli anni 2004 e 2005 non avevano bilanci in pareggio o utile o che non abbiano presentato nel 2006, in conformità alle indicazioni di questa amministrazione, piani per il rientro dalle perdite.

Si evidenzia che le risorse destinate all'incremento dei fondi anzidetti (come pure l'incremento delle risorse destinate alla formazione nella misura dello 0,3% del monte salari 2001) sono ricomprese nelle assegnazioni del fondo sanitario regionale relative agli anni di riferimento.

Per quanto concerne i progetti collegati all'utilizzo delle risorse in questione, dovranno essere valutate le fattispecie interessanti l'insieme del personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria. Analogamente si dovrà procedere per il personale della dirigenza SPTA.

Si precisa, infine, che i progetti in questione andranno trasmessi alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale utilizzando la scheda allegata alla D.G.R. 2464/2006. La nota di accompagnamento di tale scheda dovrà contenere l'attestazione dei positivi controlli e valutazioni sulla congruenza dei progetti da parte degli organismi aziendali indicati nei protocolli.



Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

Nel ribadire l'obbligatorietà della costituzione presso ogni azienda od ente di un comitato paritetico per il fenomeno del mobbing in ciascuna area contrattuale, si invitano le SS.LL. a voler fornire, entro quindici giorni dal ricevimento della presente, una comunicazione attestante l'avvenuta costituzione dello stesso.

Con l'occasione, si invita anche a trasmettere, entro la fine dell'anno corrente, a questa Segreteria, per il successivo inoltro alla Conferenza Permanente, la prima relazione sul fenomeno redatta in base alle risultanze dei Comitati Paritetici.

Progetto regionale di sperimentazione di un nuovo modello di gestione del servizio di guardia

Il documento a latere al protocollo d'intesa dell'area medica e veterinaria contiene un'indicazione delle parti a promuovere una fase di sperimentazione, presso alcune aziende sanitarie, per l'attivazione di nuovi modelli operativi fondati su una rimodulazione e gestione del servizio di guardia, modificativi dell'attuale modello statico.

Al riguardo, si evidenzia come la definizione del progetto stesso, come pure l'individuazione delle aziende interessate, è rimessa a scelte che saranno adottate in sede di confronto tra l'amministrazione regionale e le rappresentanze regionali delle OO.SS. firmatarie del protocollo. Le aziende in indirizzo sono pertanto invitate a non attivare modelli sperimentali in attuazione delle previsioni (peraltro generalissime) contenute nel documento, fino a che questa Segreteria, alla luce delle risultanze del predetto confronto, non fornirà puntuali indicazioni operative.

Parte terza

Articolo 21 – copertura assicurativa

Nel confermare la previsione di avvio di un tavolo tecnico regionale di approfondimento riguardante il campo della tutela assicurativa, si richiama l'attenzione in merito all'obbligo, per tutte le aziende ed enti, della costituzione di sistemi e strutture per la gestione dei rischi, volti a perseguire le finalità previste agli artt. 21, commi 5, dei CC.CC.NN.LL. 3.11.2005.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Questa Segreteria, infine, si riserva di fornire in tempi brevi ulteriori indicazioni riguardanti l'applicazione delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro delle aree dirigenziali, biennio economico 2004-2005.

Distinti saluti

Il Commissario Straordinario
per la Programmazione
Socio Sanitaria
Dott. Giancarlo Ruscitti